



Comune di Sorbolo Mezzani



Piazza Libertà, 1 – 43058 Sorbolo Mezzani (PR)
C.F./P.IVA: 02888920341

COPIA

DETERMINAZIONE N. 764 DEL 20-10-2020

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLE PROTEZIONI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E MESSA A TERRA DELLA NUOVA COPERTURA METALLICA PER LA TRIBUNA E DELLA TRIBUNA STESSA NEL CENTRO SPORTIVO CALCISTICO DI VIA IV NOVEMBRE A SORBOLO (P.I. ANDREA ROSSI).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO – SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2018, n. 18, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 380 in pari data, recante “Istituzione del Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani nella Provincia di Parma”, con la quale è stato istituito, a far tempo dal 1° gennaio 2019, il Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei contigui Comuni di Sorbolo e di Mezzani;

VISTI, in particolare, della predetta L.R. 18/2018:

- l’art. 3, comma 1, in base al quale il Comune di Sorbolo Mezzani subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Mezzani e Sorbolo, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a), della Legge Regionale n. 24 del 1996;
- l’art. 3, comma 4, per cui i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Mezzani e Sorbolo restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della Legge Regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Sorbolo Mezzani;

VISTO lo Statuto del Comune di Sorbolo, che, in mancanza di uno statuto provvisorio e sino all’approvazione del nuovo, si applica al Comune di Sorbolo Mezzani, ai sensi dell’art. 1, comma 124, lett. c), della Legge 7 aprile 2014, n. 56;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 24 del 05/10/2020 con cui sono state prorogate le nomine dei Responsabili di Servizio;

VISTA la deliberazione consiliare nr. 86 del 17 dicembre 2019, avente ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 e del Bilancio 2020/2022", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 14.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 23.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022;

VISTI i regolamenti dei controlli interni approvati, ai sensi dell'art. 147 TUEL, rispettivamente dal Comune di Sorbolo, con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 11/02/2013, esecutiva ai sensi di legge e dal Comune di Mezzani, con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 24/01/2013, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che per l'adozione del presente provvedimento non si riscontrano motivi di incompatibilità ai sensi degli artt. 3 e 14 del DPR 16.06.2013, n. 62;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;

EVIDENZIATO che, a seguito dell'installazione della copertura della tribuna nel centro sportivo calcistico di Via IV Novembre a Sorbolo, è stata trasmessa al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio con dichiarazione di non aggravio ed è stata convocata la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) per il collaudo della copertura stessa;

DATO ATTO che il Comando Provinciale dei VVF e la CCVLPS hanno prescritto, tra le altre cose, la verifica della messa a terra della tribuna principale e della relativa copertura;

RITENUTO che, stante la specificità e l'urgenza della prestazione richiesta, si rende necessario procedere all'affidamento ad esterni dell'incarico in narrativa;

VISTI:

- il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. come modificato con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce

illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato D.L. n. 95/2012;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 5.000 euro non è obbligatorio ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione o alle centrali di committenza regionali;

VISTO l'art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, che dispone la trasmissione alla competente sezione di controllo della Corte dei conti gli incarichi di studio e di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione e gli atti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza di importo superiore a 5.000 euro;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie - del 17 febbraio 2006 n. 4/AUT/2006, secondo cui la menzionata disciplina, recata dalla legge finanziaria 2006, ha abrogato per evidenti motivi di incompatibilità, l'art. 1, commi 11 e 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo - 14 marzo 2008, n. 8, recante "linee di indirizzo e criteri interpretativi dell'art. 3, commi 54-57, L. 244/2007, in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza";

DATO ATTO che l'incarico di cui alla presente determinazione non soggiace all'applicazione dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005 n° 266, in quanto trattasi di incarico afferente alla redazione di pratiche di prevenzione incendi;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo - 15 febbraio 2005, n. 6, recante "linee di indirizzo e criteri interpretativi in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza", costituente tuttora idonea ricognizione delle fattispecie rientranti nelle categorie degli incarichi anzidetti, che vi esclude la prestazione di cui trattasi, in quanto prestazione di servizi, non comportante, inoltre, l'instaurazione di rapporto di collaborazione;

VISTO il D.Lgs. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 ed in particolare l'art. 6, comma 7, inerente ai limiti di spesa per gli incarichi di studi e consulenza, non applicantesi nella fattispecie;

VISTO il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e in particolare l'art. 36, comma 2, come modificato dall'art. 1 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, che, per importi inferiori a 150.000 euro, consente alle stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture, mediante affidamento diretto;

CONSIDERATO che, per il servizio in narrativa, si è interpellato il P.I. Andrea Rossi, con studio in Parma, Via Saragat n. 3, C.F. RSSNDR67C28F205Q- P. IVA 02783600345, munito dei necessari requisiti di esperienza e competenza professionale per assumere tale incarico;

VISTA l'immediata disponibilità del P.I. Andrea Rossi ad eseguire la verifica delle protezioni contro le scariche atmosferiche e della messa a terra della tribuna principale e relativa copertura nel centro sportivo calcistico di via IV novembre a Sorbolo ed il preventivo, acquisito agli atti in data 19/10/2020 al prot. n. 11643, dell'importo complessivo di € 400,00, oltre CNP al 5% e IVA al 22%, per un totale di € 512,40;

CONSIDERATO che il prezzo di affidamento diretto in oggetto può ritenersi congruo;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 l'operatore economico, sottoscrivendo il disciplinare allegato attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

ATTESO che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto al P.I. Andrea Rossi, con studio in Parma, Via Saragat n. 3, C.F. RSSNDR67C28F205Q– P. IVA 02783600345, in quanto trattasi di professionista di fiducia dell'Amministrazione e munito dei necessari requisiti di esperienza e competenza professionale per assumere tale incarico, come risulta dal curriculum professionale in atti;

RILEVATO che tale spesa si renderà esigibile nell'anno 2020;

VISTE le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009 n° 78, convertito con modificazioni nella Legge n° 102 del 3 agosto 2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti comportanti impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

DATO ATTO del seguente codice:

- Codice Identificativo Gara (CIG): ZD02F46EAD;

VISTE le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modificazioni nella L. 03.08.2009, n. 102, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ed, in particolare, l'art. 3 "Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali";

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 recante Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come modificato con D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

VISTI gli artt. 107, comma 3, e 109, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.lgt. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli artt. 183 e 184 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1. di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, come modificato dall'art. 1 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, al P.I. Andrea Rossi, con studio in Parma, Via Saragat n. 3, C.F. RSSNDR67C28F205Q - P. IVA 02783600345, all'uopo interpellato, la verifica delle protezioni contro le scariche atmosferiche e della messa a terra della tribuna principale e relativa copertura nel centro sportivo calcistico di via IV novembre a Sorbolo, per un corrispettivo complessivo di € 400,00, oltre CNP al 5% e IVA al 22%, per un totale di € 512,40;
2. di far constare che l'incarico conferito con la presente determinazione esula dal campo d'applicazione dell'art. 3, commi 54 e seguenti, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.;
3. di stabilire, in ordine al menzionato contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
 - a. che il fine, l'oggetto e le modalità di scelta del contraente si evincono dalla presente determinazione;
 - b. che le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le seguenti clausole essenziali:
 - inizio prestazioni: immediato al ricevimento dell'ordine, previo accordo con l'ufficio tecnico;
 - tempi di esecuzione: 10 giorni;
 - modalità di esecuzione: come specificato nei dispositivi tecnici e nel rispetto delle normative di legge sulla sicurezza;
 - pagamenti: entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite;
 - fatturazione: Comune di Sorbolo Mezzani;
 - definizione controversie: la decisione di ogni controversia, di qualsiasi natura, tra le parti, comunque riguardante l'interpretazione, l'esecuzione, la risoluzione del contratto, che non sia potuta definire direttamente, sarà definita dall'autorità giudiziaria;
 - foro competente: per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione del contratto è competente il foro di Parma;
4. di dare atto, inoltre, che l'incarico non soggiace, per materia e per valore, alla disciplina di cui all'art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
5. di autorizzare la liquidazione del compenso dovuto secondo le modalità stabilite nella convenzione, previa presentazione di regolare fattura emessa in forma elettronica, secondo quanto disposto dall'allegato "A" del D.M. 55/2013 e trasmessa presso l'apposita piattaforma ministeriale;
6. di mandare al responsabile del procedimento gli adempimenti richiesti dalla gestione del trattamento fiscale, contributivo ed assicurativo dell'incarico conferito;
7. di dare atto che i pagamenti conseguenti il presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi art. 9 del D.L. n° 78 del 01.07.2009, convertito con modificazioni nella Legge n° 102 del 3 agosto 2009;
8. di stabilire a carico del professionista incaricato tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
9. di dare atto del seguente codice:

- Codice Identificativo Gara (CIG): ZD02F46EAD;

10. di imputare la spesa complessiva di € 512,40 al Capitolo/Art. 36001/6 “Spese per incarichi” del bilancio e del piano esecutivo corrente;

11. di autorizzare l’ufficio di ragioneria alla registrazione dei relativi impegni;

12. di dare atto che le suddette prestazioni professionali saranno esigibili nell’anno 2020;

13. di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell’Amministrazione al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, della Legge 488/1999”;

14. di demandare al Responsabile del procedimento la pubblicazione sul sito internet dell’Ente della presente determinazione quale condizione di efficacia del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 18, della Legge n. 244/2007;

15. di provvedere agli adempimenti di pubblicità riferiti al seguente atto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14 marzo 2013, nr. 33, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, citato in premessa.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Sonia Berselli

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Valter Bertozzi

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Responsabile del servizio economico finanziario appone il visto di regolarità contabile del presente impegno di spesa.

Li, 22-10-2020

IMP 890

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Dott. DOMENICO LA TORRE